COMUNE
SAN FIOR

Piazza Guglielmo Marconi, 2 - 31020 San Fior (TV)
Tel. 0438/2665 – PEC
comune.sanfior.tv@pecveneto.it

ORDINANZA DEL SINDACO N. 7 DEL 30-10-2026

OGGETTO: RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELL'ORDINANZA N. 6 DEL 12-10-2026 AVENTE AD OGGETTO "ORDINANZA IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA CONCERNENTE DISPOSIZIONI VOLTE AL CONTENIMNETO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO E AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA. STAGIONE INVERNALE 2026/2027"

IL SINDACO

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 6 del 12-10-2026;

Rilevato che nel testo del predetto provvedimento, per una mera svista materiale, è occorsa un'inesattezza formale;

Precisato che:
- nel dispositivo del testo del provvedimento, con livello di allerta verde "Nessuna allerta", è prescritto "*il divieto di utilizzo, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "**3 stelle**" secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, fatte salve comprovate necessità di sostentamento di esigenze primarie*";
- la scheda E.1.a dell'allegato A1 del PRTRA, contenente disposizioni a livello regionale per il contenimento dell'inquinamento atmosferico e il miglioramento della qualità dell'aria, prescrive invece il divieto di utilizzo, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "**4 stelle**" secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, fatte salve comprovate necessità di sostentamento di esigenze primarie;

Dato atto che tale incongruenza costituisce un mero errore materiale, la cui correzione non comporta alcuna modifica alla motivazione, all'oggetto o agli effetti giuridici sostanziali dell'atto originario;

Ritenuto pertanto necessario, in ossequio ai principi di trasparenza e correttezza del procedimento amministrativo, procedere alla formale rettifica del testo;

Visti l'art. 21-nonies della Legge n. 241/1990 (in materia di rettifica e autotutela) e il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Atto originale ORDINANZE numero 7 del 30-10-2026 firmato digitalmente da Gastone Martorel il 30-10-2026 ora 10:20:32

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

ORDINA

1) **La rettifica**, per mero errore materiale, dell'ordinanza n. 6 del 12-10-2026, stabilendo che nel dispositivo relativo al livello verde "Nessuna allerta", la prescrizione errata:

   "il divieto di utilizzo, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "**3 stelle**" secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, fatte salve comprovate necessità di sostentamento di esigenze primarie"

   deve intendersi corretta, sostituita e letta a tutti gli effetti come segue:

   "il divieto di utilizzo, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "**4 stelle**" secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, fatte salve comprovate necessità di sostentamento di esigenze primarie";

2) **Di dare atto** che l'ordinanza n. 6 del 12-10-2026 resta confermata, valida e pienamente efficace in ogni altra sua parte e disposizione;

3) **Di disporre** la pubblicazione della presente ordinanza di rettifica all'Albo Pretorio online del Comune e la contestuale comunicazione agli stessi soggetti e organi interessati dal provvedimento iniziale.

IL SINDACO
MARTOREL GASTONE

Atto originale ORDINANZE numero 7 del 30-10-2026 firmato digitalmente da Gastone Martorel il 30-10-2026 ora 10:20:32